



Circolare: n° 1/2013/CD/sr

Camin (Padova Z.I.), 31 agosto 2013

COMUNICAZIONE AI LAVORATORI

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro si evidenzia la possibilità ed il diritto per i lavoratori di eleggere un

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)

Secondo quanto disciplinato dall'art 47 si porta a conoscenza che:

- *Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale (R.L.S.T.) o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.*
- *Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.*

Tale rappresentante, se eletto, dovrà essere opportunamente formato tramite un corso di formazione di 32 ore con verifica delle conoscenze e dovrà seguire aggiornamenti periodici (art. 37 c. 3-4).

Si riporta l'art. 50 (e articoli correlati) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che indica le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;*
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;*
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;*
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 [Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti];*
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;*
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;*
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;*
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;*
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;*
- l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 [riunione periodica della sicurezza];*
- m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;*



- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r) [dati relativi agli infortuni], contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) [documento di valutazione dei rischi].

Art. 18 – lett o) Il datore di lavoro consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) [documento di valutazione dei rischi], anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5 [modalità di tenuta della documentazione in particolare di quella informatica], nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r) [dati relativi agli infortuni]; il documento è consultato esclusivamente in azienda;”

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3 [documento di valutazione dei rischi da interferenze].

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Si rimane a disposizione per ulteriori richieste di informazioni.

LA DIREZIONE



COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO
PER LA PROVINCIA DI PADOVA

FACOLTÀ DI ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

FIRMA PER PRESA VISIONE

I lavoratori che firmano in calce dichiarano di aver preso visione dell'informativa in merito alla facoltà di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

In fede

COGNOME E NOME

DATA

FIRMA
